



DIVISIONE INFRASTRUTTURA



Direzione Tecnica
Il Responsabile

CIRCOLARE	Unità Emittente	Argomento	Progr.	DATA
	DI/TC.MV.RE/R.02	1.3	17	8 SET. 1999

DIVISIONE TRASPORTO
REGIONALE
MILANO

DIVISIONE PASSEGGERI
SEDE

DIVISIONE CARGO
SEDE

DIREZIONI COMP.LI
MOVIMENTO
TUTTE

p. c. *Sigg. Direttori* ZONE TERRITORIALI
TUTTI

" DIREZIONE SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE
FUNZIONE FORMAZIONE
SEDE

Oggetto: moduli di prescrizione in consegna al personale dei treni.

Premessa.

Con circolare R/ST.MV/R.04/TTT del 12/10/1995 è stato regolamentato l'uso degli apparecchi di telefonia mobile a frequenza 900 Mhz (Telecom) per i collegamenti via radio terra-treno e bordo-bordo.

In via sperimentale, dai primi mesi del c.a., è stato autorizzato, nell'ambito del Servizio Produzione di Napoli, l'affidamento di un fascicolo di mod. M40 DCO/1 all'agente treno, allo scopo di evitare di portarsi alle postazioni telefoniche dei segnali per il ricevimento delle prescrizioni.

Visti l'esito più che soddisfacente dell'esperimento e la positiva accoglienza da parte del personale dei treni, che in caso di camminamenti, per le postazioni dei telefoni, in condizioni di difficoltoso passaggio o di inclementi condizioni atmosferiche, ha trovato benefici, poi riconducibili anche alla riduzione dei perditempi di circolazione, si ritiene opportuno estendere l'esperimento all'ambito dell'intera rete.

1. DISPOSIZIONI NORMATIVE

1.1 Sulle linee a semplice binario in telecomando, in deroga alla normativa vigente, è facoltà delle Unità periferiche incaricate, ove ritenuto opportuno, di affidare al personale dei treni dotati di apparecchi telefonici cellulari per il collegamento terra-treno e bordo-bordo a frequenza 900 Mhz (Telecom), un fascicolo M40 DCO/1, per il ricevimento delle occorrenti prescrizioni, da utilizzare in sostituzione di quelli ubicati nelle postazioni telefoniche dei segnali di stazione e di linea.

Il fascicolo dovrà essere registrato in consegna sul foglio di corsa, annotando puntualmente il numero del primo modulo a disposizione del fascicolo stesso, ed affidato all'agente treno, possessore anche dell'apparecchio telefonico portatile.

Il fascicolo stesso, che potrà scortare più treni, dovrà essere riconsegnato, insieme agli altri documenti, alla stazione termine di corsa, che provvederà a riutilizzarlo, consegnandolo ad altro opportuno treno.

1.2 Le norme di utilizzo dei telefoni per le comunicazioni a frequenza 900 Mhz sono quelle contenute nella circolare R/ST.MV/R.04/TTT del 12/10/1995; in particolare, si rammenta che le comunicazioni registrate che interessano il macchinista devono avvenire a treno fermo e che il capotreno, dovrà trasmettere al DCO il numero di controllo del proprio modulo, solo dopo aver provveduto a consegnare al macchinista copia del modulo stesso.

In caso di richiesta da parte del DCO del dispaccio di giunto, è ammesso che l'agente treno comunichi il dispaccio stesso trascrivendolo sul mod. M40 a) in sua dotazione.

In tali casi, ovviamente, il numero progressivo del modulo utilizzato, a cui va sempre aggiunto un numero saltuario di due cifre, assume il significato di numero del dispaccio per chi trasmette e di numero di controllo per chi riceve.

1.3 Il provvedimento, su una stessa linea, deve essere adottato integralmente; non è consentita, cioè, l'applicazione solo per determinati treni o per determinati periodi.

L'utilizzazione dei moduli ubicati nelle postazioni telefoniche fisse è, comunque, consentita, quando ritenuto opportuno, per praticità operativa, nelle contingenti situazioni di necessità.

1.4 Restano invariate tutte le incombenze previste per l'agente treno per quanto riguarda i dovuti accertamenti nei posti di servizio e in linea, previsti dalla vigente normativa.

1.5 I fascicoli dei moduli, M40 DCO/1, una volta terminati, dovranno essere inviati alla sede dell'Ufficio DCO di giurisdizione della stazione che li ritira definitivamente e a cura della stessa.

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le Direzioni Compartmentali Movimento restano incaricate di:

-emanare le necessarie norme di dettaglio, avendo cura di far modo che si possa sempre risalire al reale utilizzo dei moduli;

-relazionare dopo sei mesi a far data dalla presente, sulla consistenza delle applicazioni e sull'esito dell'esperimento;

-informare adeguatamente il personale interessato, tenendo presente che per il personale dei treni provvederanno le rispettive Sedi interessate.

Michele ELIA



"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)